



Proposte di Subemendamenti

ATTO CAMERA n. 1386

**Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria”.**

Art. 6 bis
Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria

All'emendamento 6.049, al comma 2, sostituire le parole "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti parole "**previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997**".

Motivazione

Con la riforma della politica regionale comunitaria (Reg. CE 1083/2006) si è introdotto in Italia il principio della programmazione unitaria.

In base a tale principio, sono stati unificati obiettivi strategici (QSN 2007 – 2013) e modalità di attuazione (Del. CIPE 166/2007) della politica finalizzata a colmare i divari territoriali del Paese, a prescindere dalle risorse con cui essa viene finanziata (Fondi Strutturali, co-finanziamento nazionale, FAS).

Tale unificazione ha comportato, sotto il profilo della *governance* interistituzionale, l'applicazione di una regola di partenariato che deriva direttamente dall'ordinamento comunitario e che, nel rispetto del principio di equiordinazione (Titolo V della Costituzione) in Italia ha individuato nella Conferenza Unificata la sede adeguata per tutte le intese relative a definizione di criteri, modalità, ripartizione delle risorse relative a suddette politiche.

Sebbene le revoche e le riassegnazioni di risorse previste nell'emendamento in questione si riferiscano al vecchio ciclo 2000 – 2006, si ritiene tuttavia che esse, per esigenze di coerenza programmatica, debbano essere sottoposte alle medesime regole adottate per la nuova programmazione 2007 – 2013.

Art. 11
Piano Casa

All'emendamento governativo 11.79, al comma 5, dopo le parole "l'alloggio sociale," inserire le seguenti parole "di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'art 5 della legge 8 febbraio 2007, n.9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,"

Motivazione

E' importante fare riferimento alla disposizione che ha definito le caratteristiche ed i requisiti a seguito della definizione di alloggio sociale. Tale definizione è così rafforzata anche alla luce di quanto previsto dall'art.5 della legge 8 febbraio 2007, n.9.

Art. 11
Piano Casa

*All'emendamento governativo 11.79, al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole "decorsi dieci anni dall'acquisto originario" con le parole **"nel rispetto della disciplina in materia stabilita da ciascuna Regione"**.*

Motivazione

Le modalità ed i tempi minimi di alienazione dei beni sono già disciplinati dalle Regioni. Si ritiene di dover utilizzare i medesimi criteri temporali per le alienazioni inserite nel Piano casa.

Art. 11
Piano Casa

*All'emendamento governativo 11.79, al comma 10, al primo periodo, sostituire le parole "nonché di cui agli articoli 21,21 bis e 41," con le seguenti parole: **"nonché agli articoli 21 bis e 41"***

*Al comma 10 dell'emendamento 11.79 presentato dal Governo, terzo periodo, sostituire le parole "A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21,21 bis e 41, del citato decreto-legge n.159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti," con le seguenti parole: **"A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21 bis e 41 del citato decreto-legge n.159 del 2007"***

Motivazione

Si tratta di risorse già esistenti ed assegnate a seguito degli accordi e dei programmi sottoscritti nel 2007 dal Governo e dalle Regioni insieme agli EE.LL. in attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222.

In molti casi i Comuni hanno già incamerato le somme in bilancio ed impegnato le stesse aderendo pienamente allo spirito della legge che prevedeva un iter di risposta alla emergenza casa con azioni immediate e dirette da parte dei Comuni individuati. Una situazione grave, con veri e propri buchi di bilancio difficilmente colmabili per la natura delle risorse, le procedure di emergenza utilizzate e per gli impegni già assunti sul territorio.

Art. 11 ***Piano Casa***

All'emendamento governativo 11.79, al comma 4, sostituire le parole “, di appositi accordi di programma” con le parole “è approvato con DPCM, previa delibera CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ”.

Motivazione

La previsione della sede della Conferenza Unificata quale momento di confronto nell'ambito dell'approvazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, risulta fondamentale anche a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che non ha cambiato la competenza di una materia essenzialmente composita che si articola essenzialmente in tre fasi (urbanistica; programmazione e realizzazione; gestione).

Pur non essendo espressamente ricompresa né tra quelle di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma) né tra quelle a legislazione concorrente (art. 117, terzo comma) non può essere, in ogni caso, per intero, ricondotta alla potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo art. 117.

In tal senso rinviene la recente sentenza della Corte costituzionale (n. 94 del 7 marzo 2007) che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006 (concernenti disposizioni riferibili alla gestione del patrimonio e.r.p) ha svolto alcune specifiche osservazioni tese a focalizzare i termini esatti delle competenze dello Stato e delle Regioni sulla materia dell'edilizia residenziale pubblica.

La Corte, nel confermare che dopo la riforma del Titolo V la materia che qui interessa continua a possedere quel carattere di “trasversalità” (comune ad altre materie non classificabili in base all'articolo 117), giunge a far osservare come, nel nuovo assetto costituzionale, l'edilizia residenziale pubblica si estenda su tre livelli normativi.

Il primo concerne la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. Tale determinazione, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), riguarda la fissazione di principi che volgono a garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il secondo livello normativo (programmazione di interventi e.r.p.) ricade nella materia a legislazione concorrente “governo del territorio” (*cf.* sentenza Corte costituzionale 451/2006) mentre il terzo livello normativo (gestione del patrimonio e.r.p.) compete alla potestà legislativa delle regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 117. Si ritiene utile il richiamo al quadro delle competenze al fine di evitare possibili ulteriori ricorsi alla suprema Corte mentre risulta quanto più opportuno, vista la delicatezza del tema che coinvolge migliaia di famiglie, è giunto il momento che i diversi attori istituzionali cooperino assiduamente e proficuamente per portare a soluzione tematiche di grande valenza sociale ed economica.

Art. 13

Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico

All'emendamento 13.28, al comma 2, lettera a), sostituire le parole "in proporzione al canone di locazione" con le seguenti: "tenendo conto del valore di mercato".

Motivazione

L'emendamento tende ad adeguare la determinazione del prezzo di vendita al valore di mercato altrimenti si determinerebbe una condizione eccessivamente penalizzante per gli enti pubblici che dismetterebbero il proprio patrimonio a costi irrisori, senza peraltro ottenere risorse da reinvestire nell'edilizia sociale e all'emergenza abitativa. Va inoltre tenuto conto che il patrimonio è stato realizzato con i contributi da parte dei lavoratori dipendenti.

Art. 23 bis
Servizi pubblici locali di rilevanza economica

All'emendamento governativo 23.011, articolo 23 bis, al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

al secondo periodo dopo le parole “trasmettere una”, sostituire la parola “relazione” con “comunicazione”;

al secondo periodo dopo la parola “mercato” sostituire la congiunzione “e” con “o”;

al secondo periodo eliminare la frase da “per il loro parere” fino alla fine del periodo.

Motivazione

L'emendamento proposto ha la finalità di evitare un ingiustificato aggravio del procedimento per l'affidamento diretto a società aventi tutti i requisiti previsti dal diritto comunitario per le società “in house”.

Art. 23 bis
Servizi pubblici locali di rilevanza economica

All'emendamento governativo 23.011, articolo 23 bis, al comma 4, sostituire la frase "***media calcolata sulla base degli affidamenti indicata dalle discipline di settore***" con le seguente frase:

“maggiore delle durate previste dalle singole discipline di settore”.

Motivazione

L'emendamento, nel recepire le nuove indicazioni del governo sull'armonizzazione delle norme in materia di servizi pubblici locali, segue la logica della continuità ed il perseguimento dell'ammortamento degli investimenti, in caso di affidamenti plurimi.

La media delle durate è un calcolo matematico che, di fatto, non tiene conto di importanti fattori strutturali e che va contro alcune discipline settoriali che fissano già tempi minimi per il recupero degli investimenti.

Pertanto si ritiene più congruo considerare la durata massima prevista dalle singole discipline settoriali quale termine di affidamento dei servizi stessi.

Art. 23 bis
Servizi pubblici locali di rilevanza economica

All'emendamento governativo 23.011, al comma 6 *abrogare la lettera a*).

Motivazione

La disposizione di cui si chiede l'abrogazione non trova un fondamento preciso nella giurisprudenza comunitaria sul "controllo analogo" e anzi, se applicata a imprese provenienti da altri Stati membri, potrebbe configurare una restrizione alle libertà di circolazione non ammissibile ai sensi del Trattato. Ed infatti, la giurisprudenza comunitaria (Caso C-21/03 e C-34/03 del 3 marzo 2005), nonché le direttive 17/2004/CE e 18/2004/CEE in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono improntate a garantire la massima partecipazione alle gare e a considerare l'esclusione come un fatto grave e da motivare caso per caso.

Art. 38
Impresa in un giorno

All'emendamento governativo 38.30 al comma 3, riscrivere la lettera d) come segue:

“I Comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) possono esercitare le funzioni inerenti lo sportello unico anche avvalendosi di un sistema denominato "Portale Nazionale Impresa in un Giorno", un'evoluzione del sistema informativo camerale impresa.gov che sarà realizzato di concerto con l'ANCI e che consentirà l'interscambio informativo ai fini della semplificazione e della gestione dei procedimenti relativi allo sportello unico”.

Art. 60 bis

Ulteriori misure di riduzioni della spesa ed abolizioni del ticket sull'assistenza specialistica

All'emendamento 60.02 del Governo, sopprimere il comma 13.

Articolo 63 bis

*All'emendamento del Governo 63.010, al comma 1, dopo le parole "legge 6 dicembre 2006, n. 290," aggiungere le parole **"e agli accordi per l'individuazione degli impianti di trattamento stabiliti autonomamente dai Comuni o dai soggetti terzi ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 dell'O.P.C.M. 14 dicembre 2005, n. 3479"***

Motivazione

In virtù dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2005, n. 3479 diversi Comuni e soggetti gestori dei servizi sono riusciti a stabilire accordi utili all'individuazione di impianti per la destinazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata in altre regioni (segnatamente impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità). Si ritiene quindi opportuno mantenere anche questi accordi che hanno permesso a doversi territori di proseguire con la gestione dei servizi di raccolta differenziata anche in assenza di impianti sul territorio regionale.

Articolo 63bis

All'emendamento del Governo 63.010, alla fine del comma 2 aggiungere le parole “qualora sottoposti unicamente a selezione meccanica”

Motivazione

La modifica all'emendamento proposta è in linea con le previsioni dell'articolo 184, comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che prevede che non siano inclusi fra i rifiuti speciali unicamente i rifiuti urbani che subiscono le sole operazioni di selezione meccanica. Nel caso di trattamento dei rifiuti, è utile prevedere che i rifiuti in uscita possano assumere il codice CER che in procedura ordinaria viene loro assegnato (19.12.), anche ai fini della loro valorizzazione sui mercati di riutilizzo, recupero e riciclo.

ART. 77-ter

Patto di stabilità interno degli enti locali

All'emendamento 77.08, al comma 5, primo periodo dopo le parole "***migliorato dell'importo***" aggiungere le parole "***, determinato in valore assoluto***"

Motivazione

L'inserimento della specificazione sopra indicata consente una più agevole lettura del testo. In particolare, chiarisce che gli Enti con saldo negativo devono ridurre il loro saldo programmatico per l'importo che risulta dall'applicazione della percentuale prevista al comma 3, lett. a) e d) e che, di conseguenza, tale importo deve essere considerato in valore assoluto.

ART. 77-ter

Patto di stabilità interno degli enti locali

All'emendamento 77.08, dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

6 bis: “Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, calcolate in termini di cassa, al netto delle concessioni di crediti risulti, per i Comuni superiore al 20 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale

Conseguentemente

al comma 3 lett.a) punto 2, le parole “54%” sono sostituite con “55%”; al comma 3 lett d) punto 2, le parole “60%” sono sostituite con le parole “70%”.

Motivazione

L'emendamento reintroduce una clausola di salvaguardia per i Comuni con saldo negativo. Se, dall'applicazione delle percentuali previste dal comma 3, risulta che il miglioramento del saldo supera il 20% delle spese finali dell'anno 2007 calcolate in termini di cassa, l'entità del concorso alla manovra è pari al 20% stesso.

Lo scopo è quello di rendere sempre sostenibile lo sforzo chiesto ai Comuni.

La modifica proposta non richiede copertura in quanto sono modificate le percentuali di riparto della manovra

ART. 77-ter

Patto di stabilità interno degli enti locali

All'emendamento 77.08, al comma 9, primo periodo dopo le parole "***il bilancio di previsione***" aggiungere la parola "***, annuale***"

Motivazione

L'emendamento consente agli Enti locali di poter costruire un bilancio pluriennale senza dover tenere conto delle percentuali di miglioramento che, nell'anno 2011, raggiungono il 180%. Pertanto l'allegato previsto dal comma in oggetto dovrebbe essere limitato al solo anno 2009.

ART. 77-ter

Patto di stabilità interno degli enti locali

All'emendamento 77.08, al comma 16, primo periodo dopo le parole "***sono ridotti***" aggiungere le parole "***, per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore***"

Motivazione

Per dare proporzionalità tra l'entità dello sforamento e la sanzione, i trasferimenti dovrebbero essere decurtati in misura non superiore al mancato rispetto dell'obiettivo, mantenendo il 5% come limite massimo al taglio dei trasferimenti.

ART. 77-ter

Patto di stabilità interno degli enti locali

All'emendamento 77.08, al comma 16, sostituire la lettera .a) come segue: ***“impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità”***

Motivazione

La modifica della lett. a) si rende necessaria per salvaguardare l'autonomia degli enti locali nella destinazione delle risorse e per legare maggiormente la sanzione al rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

ART. 77-ter

Patto di stabilità interno degli enti locali

All'emendamento 77.08, all'inizio del comma 19, inserire le parole "***A decorrere dall'anno 2008***"

Motivazione

L'inserimento di queste parole permette agli Enti di poter sfruttare la possibilità data dal comma 19 di ridistribuire il maggior contributo derivante dal recupero dello sforamento fra gli enti che vengono definiti virtuosi in base a due indicatori economico strutturali già nel 2008

ART. 77-ter

Patto di stabilità interno degli enti locali

Al comma 19, abrogare da dopo le parole “*di cui al comma 20.*” fino alla fine del comma.

Motivazione

Le classi demografiche, da analisi svolte da ANCI, non sono in grado di individuare le virtuosità degli enti. L'applicazione infatti del criterio come proposto esclude la quasi totalità dei Comuni del Sud da questa riduzione dell'obiettivo assegnato. Si ritiene pertanto più equo e opportuno stabilire il valore medio degli indicatori non in base alla classe demografica di appartenenza ma in base alla propria Regione.

ART. 77-ter

Patto di stabilità interno degli enti locali

All'emendamento 77.08, Sostituire il comma 22 con il seguente:

“22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti due indicatori economico strutturali sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori tenendo conto delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto al presente comma. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.”

Motivazione

Le classi demografiche, da analisi svolte da ANCI, non sono in grado di individuare le virtuosità degli enti. L'applicazione infatti del criterio come proposto esclude la quasi totalità dei Comuni del Sud da questa riduzione dell'obiettivo assegnato. Si ritiene pertanto più equo e opportuno stabilire il valore medio degli indicatori non in base alla classe demografica di appartenenza ma in base alla propria Regione.

ART. 77-ter

Patto di stabilità interno degli enti locali

All'emendamento 77.08, abrogare il comma 26

Motivazione

L'impossibilità di aumentare i tributi e delle addizionali rappresenta una vera e propria limitazione dell'autonomia impositiva, costituzionalmente riconosciuta, degli Enti locali. Infatti la penalizzazione indotta dal blocco delle aliquote è in controtendenza con gli obiettivi del federalismo. Nell'ottica quindi di non aumentare la pressione fiscale si premia chi l'ha aumentata già, e si chiede un sacrificio a chi invece l'ha mantenuta bassa.

ART. 77-bis

Patto di stabilità interno degli delle Regioni e delle province autonome

All'emendamento 77.08, abrogare il comma 11

Motivazione

Si ritiene che tale comma sia di difficile attuazione in quanto non coordinato con la disciplina del patto nel suo complesso.

Art. 81
Settori petrolifero e del gas

All'emendamento 81.59 del Governo al comma 32, dopo le parole "politiche sociali" inserire le seguenti parole "e sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281"

Motivazione

Si ritiene opportuno il coinvolgimento delle Autonomie locali nella valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti, data la diversità delle situazioni socio economiche territoriali.

Art. 82

Banche assicurazioni, fondi di investimento immobiliari “familiari” e cooperative

*All'emendamento governativo 81.57, all'art. 82 lettera c) sostituire le parole “è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati” con le seguenti parole “**,ad esclusione degli enti pubblici, è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati”***

Art. 82

Banche assicurazioni, fondi di investimento immobiliari “familiari” e cooperative

*All'emendamento 81.57, alla lettera d), punto 1), le parole “nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” sono sostituite dalle parole “**nonché da enti di previdenza obbligatoria, ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**”*

Motivazione

L'art. 82 ha la finalità di prevenire i fenomeni di elusione fiscale con riferimento ai grandi patrimoni familiari, come desumibile dalla stessa rubrica della disposizione. E' pertanto inopportuno il riferimento contenuto nel testo del D.L. agli “enti pubblici”. Tale riferimento crea inoltre un contrasto con le finalità della disposizione contenuta nell'art. 58, in quanto incidendo negativamente sul rendimento del fondo può orientare le amministrazioni pubbliche verso la dismissione del patrimonio a scapito delle iniziative di valorizzazione attraverso lo strumento del fondo.

Art. 83 septies
Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

All'emendamento 83.016 del Governo, all'articolo 83 septies, sostituire il comma 3 con il seguente: "E' abrogato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32"

Motivazione

Il comma 3 dell'art. 83-septies così come formulato, limitandosi cioè a sopprimere solo una parte del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 32 del 1998, supera la disciplina dell'orario di apertura dei distributori, che è materia trasferita alla competenza esclusiva delle regioni e dei comuni a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.